

Violenza contro le donne: cosa si sta facendo in Italia? Inasprire le norme repressive e isolare i comportamenti violenti maschili – che sono ormai arrivati ad un femminicidio ogni due giorni – facendone casi eccezionali, patologici, lascia inalterati i modelli culturali fondati su quegli equilibri patriarcali di potere contro i quali hanno lavorato fin dagli anni Ottanta i Centri anti-violenza e le Case per donne maltrattate, frutto delle lotte femminili e femministe. Comprendere invece che la violenza sulle donne è prima di tutto un problema degli uomini significa spostare l'attenzione dalle vittime agli autori, a quella «questione maschile» che tutta la violenza di genere sottende. Il volume coglie, nella parte iniziale, questo cambiamento di ottica attraverso una ricerca – la prima in Italia – che censisce le esperienze d'avanguardia rivolte agli uomini violenti nel nostro paese, nelle carceri e nei centri, in ambito privato e pubblico, e offre un quadro di programmi sviluppatasi a livello internazionale, cui le esperienze italiane fanno riferimento. Nella se-

conda parte sono presentate le riflessioni e le proposte di studiosi e studiose afferenti a molteplici discipline, e le esperienze di operatrici e operatori con ruoli professionali diversi. In appendice, un'analisi critica del recente decreto legge n. 93/2013 convertito nella legge del 15 ottobre 2013 n. 119.

Le autrici e gli autori: *Anna Costanza Baldry, Michela Bonora, Marco Deriu, Monica Dotti, Francesca Garbarino, Paolo Giulini, Bruno Guazzaloca, Monica Mancini, Barbara Mapelli, Massimo Mery, Cristina Oddone, Alessandra Pauncz, Giorgio Penuti, Chantal Podio, Roberto Poggi, Michele Poli, Amalia Rodontini, Mario Sgambato, Claudio Vedovati, Maria (Milli) Virgilio.*

Alessandra Bozzoli, Maria Merelli, Maria Grazia Ruggerini, curatrici del volume, sono fondatrici della società LeNove, creata negli anni Ottanta come cooperativa di studi storici e sociologici da un collettivo di studiose femministe, che ha sviluppato nell'arco di un trentennio ricerche in ottica di genere in Italia, in Europa e nell'area del Maghreb.



sessismo & razzismo

Il lato oscuro degli uomini

sessismo & razzismo



Il lato oscuro degli uomini

La violenza maschile contro le donne: modelli culturali di intervento

a cura di

*Alessandra Bozzoli, Maria Merelli,
Maria Grazia Ruggerini*

€ 20,00



EDIESSE



EDIESSE

Il trattamento penale degli uomini violenti
contro le donne. Profili giuridici
di Bruno Guazzaloca e Maria (Milli) Virgilio

I. Indicazioni internazionali

A livello internazionale, storicamente, la prima affermazione dell'esigenza di elaborare programmi di intervento sugli uomini autori di violenza contro le donne la troviamo nella «Dichiarazione e Piattaforma di azione»¹ di Pechino del 15 settembre 1995, conclusiva del Report della Conferenza Mondiale delle Donne, al punto D. «Violence against Women»². Tuttavia quell'impegno non ci risulta esser stato più ripreso nelle pur numerose risoluzioni con cui l'Assemblea Generale dell'ONU diede seguito a quella innovativa piattaforma di azioni.

Invece, a livello legislativo europeo, è oggi ripetuta e univoca l'indicazione a lavorare sugli aggressori per modificare la cultura che legittima e sostiene i comportamenti maschili violenti contro le donne.

In ambito di Unione Europea l'indicazione ai 28 Stati componenti proviene dal Parlamento europeo. La *Risoluzione del 5 aprile 2011*

¹ Il testo integrale è consultabile nel sito Web del progetto europeo Daphne III «LEXOP Lex-operators all together for women victims of intimate partner violence», www.lexop.org ove possono essere reperiti tutti i testi normativi e i documenti citati in questo lavoro.

² Strategic objective D.1: Take integrated measures to prevent and eliminate violence against women. Actions to be taken: [...]

125. By Governments, including local governments, community organizations, non-governmental organizations, educational institutions, the public and private sectors, particularly enterprises, and mass media as appropriate: [...]

i) «Provide, fund and encourage counselling and rehabilitation programmes for the perpetrators of violence and promote research to further efforts concerning such counselling and rehabilitation so as to prevent the recurrence of such violence».

sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne (2010/2209), al punto 24 «ribadisce la necessità di lavorare tanto con le vittime quanto con gli aggressori, al fine di responsabilizzare maggiormente questi ultimi ed aiutare a modificare stereotipi e credenze radicate nella società che aiutano a perpetuare le condizioni che generano questo tipo di violenza e l'accettazione della stessa».

Più specifico è il Consiglio d'Europa che distingue i due piani, quello del trattamento «penale» nei confronti del condannato e quello dell'intervento «preventivo» (cioè che prescinde dal processo penale).

Nel 2002 troviamo il primo testo del Consiglio d'Europa: la *Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla protezione delle donne dalla violenza, Rec (2002) 5*, che sollecita i 47 Stati componenti ad attuare «programmi di intervento» volti ad aiutare gli autori della violenza per diventare consapevoli delle loro azioni ed assumersene la responsabilità. A tal fine la Raccomandazione invita alla costituzione di centri specializzati nel trattamento di uomini violenti, gestiti da Ong con il sostegno delle istituzioni, che operino in maniera sinergica e coordinata con gli interventi volti alla tutela e alla protezione delle donne.

In particolare si raccomanda agli Stati di:

- organizzare programmi d'intervento finalizzati ad incoraggiare gli autori di violenze ad assumere atteggiamenti privi di violenza permettendo loro di prendere coscienza delle loro azioni e di riconoscere le loro responsabilità;
- proporre agli autori di violenza la possibilità di seguire un programma d'intervento, non solo a titolo di pena sostitutiva, ma di misura supplementare destinata a prevenire la violenza; la partecipazione a questo programma d'intervento dovrebbe essere volontaria;
- progettare la creazione di centri approvati dallo Stato specializzati in programmi d'intervento per gli uomini violenti e centri di sostegno creati su richiesta di Ong, e di associazioni nel quadro di risorse disponibili;
- garantire la cooperazione e il coordinamento tra i programmi d'intervento destinati agli uomini e quelli finalizzati alla protezione delle donne.

Dunque i principi cardine sono la cooperazione fra Stato, Ong e associazioni da un lato, il coordinamento con i programmi e i centri rivolti alle donne dall'altro.

Tale strategia è ripresa con ulteriore nettezza dalla recente *Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011 del Consiglio d'Europa* (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence), ora ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77 che, all'art. 16 - Programmi di intervento preventivo e di trattamento, testualmente detta:

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie a istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire ulteriori violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.
2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per gli autori di reati sessuali.
3. Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il sostegno e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime³.

Qui il principio base è quello della priorità dei diritti delle vittime.

Tuttavia a tutt'oggi la Convenzione non è ancora entrata in vigore, perché non è stato raggiunto il necessario numero di dieci ratifiche. Ma, al di là di questo rilievo, la materia presenta caratteristiche di particolare complessità.

Infatti tutte le disposizioni sopra indicate sono collocate nell'ambito tematico della «violenza contro le donne». Ma risultano rilevan-

³ Article 16. Preventive intervention and treatment programmes:

1. Parties shall take the necessary legislative or other measures to set up or support programmes aimed at teaching perpetrators of domestic violence to adopt non-violent behaviour in interpersonal relationships with a view to preventing further violence and changing violent behavioural patterns.

2. Parties shall take the necessary legislative or other measures to set up or support treatment programmes aimed at preventing perpetrators, in particular sex offenders, from re-offending.

3. In taking the measures referred to in paragraphs 1 and 2, Parties shall ensure that the safety of, support for and the human rights of victims are of primary concern and that, where appropriate, these programmes are set up and implemented in close co-ordination with specialist support services for victims.

ti anche altre e diverse disposizioni, riconducibili ad altri filoni di intervento europeo, cui vengono parzialmente a sovrapporsi, così causando gravi problemi interpretativi (identico problema si pone anche nell'ordinamento interno italiano).

Il primo filone è riferito al tema contiguo della violenza nei confronti dei minori (maschi e femmine), particolarmente incentrata sulla tematica della pedofilia (la parola è ora entrata nel sistema giuridico italiano: art. 414-bis c.p.), dello sfruttamento sessuale e della pornografia minorile⁴.

Il secondo filone concerne il traffico di esseri umani⁵. Ma si aggiunga anche tutto il filone europeo rivolto alle «vittime di reato» (in generale) e al loro sostegno. Il tutto finisce così per incrociare tra loro i vari parametri delle possibili differenze giuridiche (e sociali): le diversità di genere, quelle di generazione e quelle di cittadinanza, creando un sistema normativo non certo chiaro e coerente.

Basti pensare alle interconnessioni con la specifica normativa volta al contrasto della pedofilia (tutti gli art. 600 e seguenti c.p.), recentemente modificata dalla c.d. legge Lanzarote n. 172/2012, di ratifica della omonima Convenzione del Consiglio d'Europa. Infatti nella c.d. legge Lanzarote è previsto (art. 3) che l'Italia proceda alla «registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali e che l'autorità nazionale responsabile a tal fine sia il Ministero dell'Interno». La disposizione è riferita ai reati in danno di minori, maschi e femmine; ma l'espressione «reati sessuali» pare estendersi ben oltre la pedofilia, prospettando una linea di azione da praticare a tutto campo.

In questo delicato contesto con questa nostra trattazione intendiamo limitare i nostri rilievi al vigente trattamento «penale» degli uomini violenti contro le donne, ovviamente in attesa che alla ratifica da parte dell'Italia della Convenzione di Istanbul facciano seguito

⁴ Da ultima vedasi la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Art. 37: Al fine di prevenire l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, è opportuno proporre agli autori di reati sessuali appositi programmi o misure d'intervento a essi destinati. Tali programmi o misure di intervento dovrebbero rispondere a un approccio ampio, flessibile e incentrato sugli aspetti medici e psicosociali e avere carattere non obbligatorio.

⁵ Si veda la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, del 2005, e la risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla prevenzione della tratta di esseri umani (2010/C 341 E/05).

le future necessarie norme di adeguamento dell'ordinamento interno (comprehensive anche dell'intervento «preventivo»).

2. L'esigenza di un glossario condiviso

In via preliminare, prima di addentrarci nella trattazione degli aspetti giuridici (penalistici), dobbiamo risolvere alcuni problemi di linguaggio: cosa deve intendersi per «violenza maschile contro le donne» e a quali uomini autori di reato dobbiamo riferirci?

Il titolo del volume ha scelto – a nostro parere correttamente – una locuzione («violenza maschile contro le donne»), privilegiandola rispetto alle altre utilizzate dal legislatore (nazionale e internazionale), dagli studiosi e dagli operatori: violenza nei confronti delle donne, violenza sulle donne, violenza di genere, violenza domestica e altro... Aggiungiamo anche quelle – ancora diverse – riferite ai minori, per i quali la violenza assume ulteriori dizioni e diventa: «abuso» o «maltrattamento» o «sfruttamento sessuale».

Il secondo problema nasce in materia di trattamento degli autori di crimini violenti, spesso qualificati come *sex offenders*, ovvero denominati autori di «reati sessuali» o di «reati a sfondo sessuale» o di «reati di natura sessuale» o «di ambito sessuale».

La necessità di un glossario condiviso (di tale esigenza è significativa manifestazione il fatto che la legislazione sovranazionale sia ricca di definizioni, talora purtroppo non omogenee tra loro) diventa prioritaria in un contesto in cui i termini di violenza, discriminazione, abuso, *stalking*, maltrattamenti, femicidio (oppure ginocidio, femmicidio, femminicidio) spesso vengono usati indifferentemente, e quindi impropriamente.

Dal punto di vista giuridico tale esigenza è particolarmente viva e sentita. *In primis* è proprio la parola «violenza» a creare equivoci. Non solo per la sua ambivalenza etimologica (deriva da *vis* che esprime anche forza e dominio), ma anche perché non è definita normativamente. Inoltre viene usata sia in termini descrittivi nel senso sociologico/politico, sia in termini più strettamente tecnico/giuridici (che peraltro mutano secondo i diversi ordinamenti giuridici). Con la conseguenza che questi due piani spesso vengono confusi. E così la nozione stessa di violenza non è certa.

Restringendo il campo, la definizione storica della «violenza con-

tro le donne» è quella contenuta nella Risoluzione adottata dall'Assemblea generale ONU il 19 dicembre 1993, n. 48/104, «Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne»:

Articolo 1. Ai fini della presente Dichiarazione l'espressione «violenza contro le donne» sta a significare ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata» («any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life»).

Da qui sono derivate sia la tradizionale distinzione tra le varie forme di violenza (fisica, sessuale o psicologica – cui col tempo si è venuta ad aggiungere quella economica –, individuate secondo il profilo del danno o della sofferenza arrecata dall'atto violento) sia la terminologia fortunata e largamente usata di «violenza di genere»⁶ (*gender violence*; in spagnolo: *violencia de genero*). Ma l'espressione completa dovrebbe essere: «violenza di genere contro le donne», giacché di per sé la violenza di genere, indicando la violenza fondata sulla differenza sessuale, comprende anche soggetti passivi uomini, in specie gli omosessuali.

Proprio alle definizioni è dedicata l'apertura del recentissimo testo della Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011 del Consiglio d'Europa (*Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*), ora ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77, anche se l'intitolazione della legge

⁶ Una recente definizione di violenza di genere nel diritto dell'Unione Europea la troviamo nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI: «Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti 'reati d'onore'».

italiana⁷ traduce «violence against women» con «violenza nei confronti delle donne» invece che con «violenza contro le donne»⁸.

Riportiamo l'art. 3 della Convenzione:

- a) con l'espressione «violenza contro le donne» si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- b) l'espressione «violenza domestica» designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c) con il termine «genere» ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d) l'espressione «violenza contro le donne basata sul genere» designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e) per «vittima» si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
- f) con il termine «donne» sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Sul piano nazionale il problema definitorio è posto con evidenza politica nella richiesta rivolta il 25 novembre 2012 a tutte le istituzioni locali dal documento denominato «Convenzione No More!», in cui le associazioni firmatarie chiedono un «sistema di servizi» che in «materia di prevenzione, contrasto e protezione dalla violenza maschile sulle donne» «condivida una definizione univoca di violenza contro le donne basata su standard internazionali»⁹.

⁷ «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011», in G.U., n. 152 del 1° luglio 2013.

⁸ La traduzione corretta sarebbe coerente ai singoli dettati della Convenzione (art. 1 e 3), ove la stessa espressione è stata giustamente tradotta *Violenza contro le donne*.

⁹ L'iniziativa è stata assunta nell'ottobre 2012 da alcune associazioni di donne impegnate sul tema della violenza contro le donne (UDI, Casa internazionale delle donne, Giulia, DIRE, Piattaforma CEDAW) che hanno elaborato e condiviso un documen-

Per questo – concludendo sul punto – la dizione «violenza maschile contro le donne», come dice il titolo di questo volume, ha il pregio della chiarezza, perché «dice esattamente che si tratta qui di uomini che maltrattano le donne»¹⁰.

Passando al versante degli autori, dobbiamo constatare che non esiste una definizione giuridica di uomini violenti (o maltrattanti o abusanti). Inoltre i potenziali soggetti a «trattamenti» sono gli autori (o indagati o condannati) di reati che non sono – neppure questi – definiti giuridicamente. Si parla – variamente e genericamente – di autori di «reati sessuali» o di «reati a sfondo sessuale» o di «reati di natura sessuale» o di «di ambito sessuale» o di «*sex-offender*». Ma tutti questi non sono dettati legislativi, e dunque difetta ogni certezza e chiarezza. Tra tutte queste, solo l'espressione «reati sessuali» è recepita in un testo di legge nazionale (che precisa che il trattamento deve essere «psicologico con finalità di recupero e di sostegno»).

È l'art. 13-*bis* dell'Ordinamento Penitenziario, intitolato: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori», inserito nel nostro ordinamento giuridico dalla recente legge n. 172/2012, c.d. legge Lanzarote. La disposizione indica l'elenco di tali «reati sessuali» e così detta:

Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*quater*, 609-*quinqüies* e 609-*undecies* del codice penale, nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 1-*quinqüies*, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.

Questa disposizione elenca come «reati sessuali» i seguenti: prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte

to nazionale comune per chiedere alle istituzioni un'assunzione di responsabilità ai fini della realizzazione di taluni obiettivi da ritenersi prioritari nell'agenda politica. Il documento, intitolato «Convenzione No More contro la violenza sulle donne-femminicidio» ha avuto numerosissime adesioni anche da parte di esponenti politici di vari schieramenti ed è stata adottata da parecchi enti locali, che si sono impegnati ad attuarne i contenuti per quanto di loro competenza.

¹⁰ Tamar Pitch, *Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne*, in «Studi sulla questione criminale», anno III, n. 2, 2008, pp. 7-13.

allo sfruttamento della prostituzione minorile, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, adescamento di minorenni, oltre che delitti di violenza sessuale (anche di gruppo) in danno di minorenni. Tuttavia l'elenco non corrisponde alla nozione individuata dagli studiosi del diritto penale! Infatti gli autori (Coppi, Fiandaca, Picotti) che utilizzano la dizione di «reati (o delitti) sessuali» si riferiscono a una categoria più ristretta, e cioè ai reati di violenza sessuale (609-*bis*) e a tutti gli altri seguenti, disciplinati dalla legge 66/96, cioè atti sessuali con minorenni (609-*quater*), corruzione di minorenni (609-*quinquies*), violenza sessuale di gruppo (609-*octies*), raccolti sotto il comune riferimento in senso lato al bene giuridico della «libertà sessuale» (che per la verità è bene innominato, posto che con la riforma del 1996 fu cancellato dal codice penale ove invece allora compariva, sia pur convivendo con gli ormai datati «delitti contro la moralità pubblica e il buon costume»).

Dunque non vi è concordia sulla categoria dei «reati sessuali».

Una locuzione di riferimento più ampia è quella di «reati (o delitti) a sfondo sessuale», intesa dagli studiosi del diritto penale come comprensiva, oltre che dei delitti sessuali, anche di altre figure di reati, cioè di tutti quelli citati – complessivamente – agli artt. 13-*bis* e 4-*bis* Ord. Penit. E cioè, sommando:

- i delitti di violenza sessuale, art. 609-*bis* e seguenti;
- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, art. 600;
- prostituzione minorile, art. 600-*bis*;
- pornografia minorile, art. 600-*ter*;
- iniziative turistiche, art. 600-*quinquies*;
- tratta di persone, art. 601;
- acquisto e alienazione di schiavi, art. 602.

La nozione dei reati «a sfondo sessuale» non è definita nella legge italiana, ma è oggetto di riferimento nelle normative soprannazionali.

Per esempio, i reati a sfondo sessuale sono considerati nella Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sul sostegno dell'UE alla Corte penale internazionale: affrontare le sfide e superare le difficoltà (2011/2109(INI)) che vi comprende: «i fatti di stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata, violenza sessuale e qualsiasi altra forma di gravità comparabile nonché i fatti di persecuzione fondata sul sesso».

E ancora la risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla prevenzione della tratta di esseri umani (2010/C 341 E/05) elenca tra le diverse forme di sfruttamento: «sfruttamento sessuale, sfruttamento del lavoro, traffico di organi, tratta dei bambini, anche ai fini dello sfruttamento da parte di autori di reati a sfondo sessuale, produzione di immagini pedopornografiche ed altre forme di sfruttamento inerenti alla tratta ma che non rientrano esplicitamente nella sua definizione, come l'accattonaggio e la microcriminalità».

Si aggiunga che vi è anche un altro uso, da parte dei commentatori, delle varie locuzioni («reati a sfondo sessuale» o «reati di natura sessuale» o «di ambito sessuale»). Vengono infatti utilizzate per selezionare all'interno di un reato «generico» (come l'omicidio, le molestie, le ingiurie, la minaccia) quelle particolari ipotesi concrete che appaiono caratterizzate da un elemento di fatto o giuridico riconducibile alla tematica sessuale: il motivo, il movente, il dolo, ecc. Si parla così di omicidio di ambito sessuale, di minaccia a sfondo sessuale, ecc.

In conclusione su questo punto, manca ogni unitarietà e l'esigenza di un glossario condiviso è tuttora irrisolta. In attesa di adeguati e risolutivi riferimenti normativi nazionali, una supplenza potrebbe essere svolta dalla comunità degli operatori (e dalle loro associazioni) che praticano sul campo: potrebbero autorevolmente autodettersi regole chiare e univoche.

3. Il nostro ordinamento giuridico penale

I riferimenti normativi statali alla materia in esame – quelli espliciti – non sono certo numerosi¹¹.

¹¹ Nessun riferimento compare nel recente decreto legge n. 93/2013. Tale assenza è stata ampiamente censurata in molti interventi svolti nelle audizioni del 10 e 11 settembre 2013 disposte dalla Camera, dinanzi alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia. Ora la legge di conversione n. 119/2013 ha inserito due riferimenti (vedi appendice): il primo – art. 282-*quater* c.p.p. – prevede che il giudice, ai fini della revoca o della sostituzione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, può valutare il fatto che «l'imputato si sottopone positivamente a un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio»; il secondo – art. 5, 2, g) – ha inserito nel Piano Straordinario le «azioni di recupero e accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva».

Due sono contenuti nell'Ord. Penit. (legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche) all'art. 4-*bis*, Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti, e all'art. 13-*bis*, Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori, entrambi appena modificati dalla c.d. legge Lanzarote n. 272/2012.

Aggiungiamo il già citato art. 3 della c.d. legge Lanzarote n. 172/2012 (Registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali, in danno di minori) e, infine, per completezza, l'art. 17, Attività di coordinamento, della legge n. 269/1998, che ipotizza un apposito fondo destinato «al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 3 e 600-*quater* del codice penale, facciano apposita richiesta»¹². Ma non ci risulta che tale norma abbia finora avuto applicazione.

Per completare la ricognizione, dobbiamo tuttavia considerare che a queste norme specifiche ed espresse dobbiamo aggiungere una serie di altre norme che per l'ampiezza del loro contenuto hanno di fatto già costituito (o possono costituire) gli strumenti giuridici idonei a legittimare interventi trattamentali agli autori di quei reati che sono giuridicamente qualificabili come atti di violenza maschile contro le donne.

Tra questi, i più rilevanti sono l'affidamento in prova e l'istituto della «messa alla prova» per i minori. Per non parlare poi della c.d. mediazione penale¹³, nel cui ambito potrebbero rientrare volontarie sottoposizioni a programmi trattamentali.

Ma intendiamo riferirci anche a istituti come la sospensione con-

¹² Il comma 2 dell'art. 17 detta: «2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quinqüies* del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, comma 2, 600-*ter*, comma 3, e 600-*quater* del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

¹³ La contigua tematica della c.d. mediazione familiare rientra nel diverso ramo dell'intervento preventivo sugli autori di atti violenti.

dizionale della pena o il c.d. patteggiamento che potrebbero essere condizionati alla volontaria sottoposizione a programmi trattamentali (mai obbligatoria, nel nostro sistema giuridico).

Come si può constatare tutte le norme e gli istituti appena elencati sono assai eterogenei tra loro, per la loro diversa collocazione nel processo penale: alcuni attengono alla fase dell'esecuzione penale, ma altri intervengono prima e/o sulla sentenza di condanna.

4. Esecuzione penale dei condannati

Le norme più significative in tema di esecuzione penale sono dettate – attualmente – dall'Ordinamento Penitenziario, astrattamente improntate al dettato costituzionale, che all'art. 27 c. 3 recita: «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Se si eccettua il richiamo operato dal comma 1-*quater* dell'art. 4-*bis* Ord. Penit. ad alcuni reati a sfondo sessuale, non esistono norme specificamente dedicate alla differenziazione trattamentale per quei soggetti che (per quanto detto al paragrafo 2) non è facile ricomprendere in una soddisfacente definizione, ma che possiamo definire «autori di violenza maschile contro le donne».

Non vi sono infatti norme che stabiliscano, «in positivo», percorsi terapeutico/curativi nei confronti del condannato, e ciò sia all'interno del carcere, sia nel trattamento esterno.

La norma chiave è l'art. 13 Ord. Penit., Individualizzazione del trattamento, che detta:

Il trattamento penitenziario deve corrispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta la osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato o internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione [...].

Per tali categorie di soggetti il trattamento individualizzato è reso ancora più difficile dal forzato isolamento al quale costoro sono sot-

toposti all'interno stesso degli istituti di pena. Questi condannati vengono infatti destinati alle c.d. «sezioni protette»¹⁴ per essere tutelati dalla reattività degli altri detenuti che rifiutano di condividere la detenzione con questo tipo di autori di reato.

La detenzione dei condannati per atti di violenza maschile contro le donne è dunque caratterizzata da una diversa accessibilità ai diritti fondamentali della persona, per cui una prospettiva minima ed immediata di intervento diventa quella della tutela del diritto di ciascun imputato o condannato a non essere discriminato e a poter usufruire degli stessi diritti degli altri detenuti¹⁵.

5. *L'art. 4-bis dell'Ordinamento Penitenziario*

L'art. 4-bis costituisce l'unico riferimento normativo esplicito al trattamento individualizzato per i condannati per atti di violenza maschile contro le donne. Ma è una norma di sbarramento, nel senso che benefici e misure alternative sono inibiti ai detenuti per taluni delitti.

A seguito di una serie di interventi legislativi la norma in oggetto si è confermata come istituto cardine del sistema ed ha visto ampliare la propria area operativa, inizialmente con semplici aggiunte e successivamente con alcuni slittamenti di fattispecie criminose tra le varie fasce di gravità individuate dalla norma¹⁶.

Si è andato quindi consolidando un nuovo assetto con una notevole varietà di reati e di autori, mutato profondamente con le modifiche legislative del 2009 che hanno, per un verso, modificato l'architettura dell'articolo e, per l'altro verso, ridisegnato ancora una volta la geografia dei reati che ne fanno parte¹⁷.

¹⁴ Tale assegnazione avviene a norma dell'art. 14 comma 2 Ord. Penit. in concerto con l'art. 31 del d.p.r. n. 230/2000, che prevede: «L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche».

¹⁵ Istituti Meme S.r.l., *Il trattamento penitenziario degli autori di reati sessuali*, Modena, 2011.

¹⁶ Massimo Pavarini, Bruno Guazzaloca, *Corso di diritto penitenziario*, Edizioni Martina, Bologna, 2004.

¹⁷ Vittorio Grevi, Glauco Giostra, Franco Della Casa, *Ordinamento penitenziario commentato*, Cedam, Padova, 2011.

L'art. 4-*bis* Ord. Penit. dedica una diversa disciplina di sbarramento, totale o parziale, all'accesso ai benefici penitenziari e misure alternative, a seconda del titolo di reato commesso e, quindi, della fascia di appartenenza dei detenuti.

Il comma 1, come modificato da ultimo nel 2009, esclude, per un elenco tassativo di reati, denominati di prima fascia, che il condannato possa accedere ai benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione, con l'unica eccezione della liberazione anticipata), a meno che non collabori con la giustizia e siano stati acquisiti elementi che escludano in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

Il comma 1-*ter* dell'art. 4-*bis* prevede inoltre, per un ulteriore catalogo di reati (la c.d. seconda fascia), che i benefici penitenziari possano essere concessi se non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Con il d.l. 11/2009 è avvenuta una prima modifica rilevante ai nostri fini, con l'inserimento tra i reati di prima fascia delle più gravi ipotesi di prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale semplice, tranne i casi di minore gravità, quella aggravata, quella di gruppo e atti sessuali con minori infraquattordicenni o infrasedicenni.

Lo stesso decreto introduceva nella seconda fascia i reati sessuali di minore gravità¹⁸.

L'impianto scaturito da tale modifica risultava alquanto bizzarro: i reati di tipo organizzativo e quelli sessuali venivano equiparati al fine della concessione dei benefici e agli autori di tali reati si richiedeva una collaborazione impossibile, non essendo tali tipi di reati sempre e direttamente collegati a fenomeni di tipo associativo.

La legge di conversione 38/2009 ha mantenuto nella prima fascia solamente le ipotesi più gravi di prostituzione e pornografia minorile e la violenza sessuale di gruppo. Nella seconda fascia sono rimaste collocate le fattispecie di cui agli articoli 600-*bis* cc. 2 e 3 e 600-*ter* c. 3 c.p., mentre la violenza sessuale semplice, aggravata e di gruppo e gli atti sessuali con minorenni mantengono rilevanza come reati-fine di un'associazione per delinquere¹⁹. Ma le modifiche di

¹⁸ *Ivi.*

¹⁹ *Ivi.*

conversione hanno lasciato immutate le perplessità sull'equiparazione dei reati di tipo associativo a quelli di tipo sessuale.

La novità più rilevante è l'aggiunta del nuovo comma 1-*quater*, il quale prevede che i detenuti e gli internati per i delitti di violenza sessuale, di cui agli artt. 609-*bis* nella forma non attenuata, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies*, c.p. possano essere ammessi a fruire dei benefici penitenziari «solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione di esperti».

Anche se qualcuno ha definito i reati indicati nel comma 1-*quater* come appartenenti ad una «quarta fascia»²⁰, è forse più corretto considerarli in modo del tutto autonomo, anche perché, delle quattro fattispecie richiamate, l'art. 609-*octies* appartiene già ad entrambe le fasce oggi disciplinate dai commi 1 e 1-*ter*, mentre le violenze sessuali *ex* artt. 609-*bis* e 609-*ter* sono contemplate in seconda fascia.

Alcune considerazioni. Il reato di violenza sessuale di gruppo diviene, secondo l'ottica del legislatore penitenziario, quello più grave previsto dal nostro ordinamento. Si tratta, infatti, dell'unica fattispecie richiamata tanto dal comma 1, tra i reati di prima fascia, per i quali l'accesso alle misure è subordinato alla collaborazione, quanto dal comma 1-*quater*.

A seguito della legge n. 38/2009, i due commi erano coordinati attraverso clausole speculari, che facevano salva, ciascuna, la condizione di accesso alle misure sancite dall'altra, sicché era chiaro che nella violenza di gruppo si richiedeva per la fruizione delle misure alternative, sia che il condannato avesse collaborato, sia che fosse stato sottoposto per un anno ad osservazione della personalità²¹.

Con la legge 94/2009 questi riferimenti incrociati sono stati eliminati ponendo un interrogativo: i riferimenti sono stati eliminati in quanto superflui oppure si sono volute rendere alternative le due condizioni previste? La prima interpretazione sembra essere quella più plausibile e ragionevole, in quanto le due condizioni sono tra di loro compatibili e possono essere richieste entrambe al fine della concessione dei benefici penitenziari.

La necessità dell'osservazione della personalità (per almeno un

²⁰ Renato Bricchetti, Luca Pistorelli, *Personalità sotto esame per concedere i benefici*, in «Riv. Guida al diritto», n. 19, 2009, p. 48.

²¹ *Ibidem*.

anno ed in termini scientifici) rimanda a quella che già nel 1975 connotava la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova dallo stato detentivo; per questo suscita perplessità: il sovraffollamento delle carceri nuoce irrimediabilmente alla possibilità di un trattamento individualizzato inframurario, ed ancor di più di un'osservazione scientifica della personalità da attuarsi collegialmente.

E se ciò vale con riferimento ad un'osservazione che, dalla riforma del 1986, deve essere attuata solo per un mese, a maggior ragione sarà condizionante nei confronti di un esame personologico che la norma impone di così lunga durata²². Tanto più che la norma «configura un diritto del condannato all'osservazione scientifica della personalità. Ne consegue che l'istituto penitenziario, pur dovendo garantire tale attività a tutti i detenuti, dovrà assegnare, in via prioritaria, gli esperti ai condannati per delitti di violenza sessuale»²³.

6. Modelli di trattamento

Il trattamento individualizzato è alla base del nostro ordinamento penitenziario. L'art. 1 della legge penitenziaria afferma che: «Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona» e stabilisce che: «Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti». Al trattamento individualizzato è dedicato anche il successivo art. 13 Ord. Penit., ove si indica che esso deve rispondere ai particolari bisogni personali soggettivi e si stabilisce che: «Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento

²² Bruno Guazzaloca, *La nuova disciplina penitenziaria*, in «Studi e materiali di diritto penale», Riv. Ius17@unibo.it, anno III, n. 2, 2010.

²³ Carlo Fiorio, «La stabilizzazione delle carceri forzezza: modifiche in tema di ordinamento penitenziario», in Oliviero Mazza, Francesco Viganò, *Il pacchetto sicurezza 2009*, Giappichelli, Torino, 2009.

sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa».

Si possono schematizzare tre distinti modelli di trattamento:

1. un modello inframurario, da attuarsi con l'applicazione incrociata dell'art. 4-bis comma 1-*quater* e dell'art. 13 Ord. Penit., attraverso l'osservazione e il trattamento;
2. un modello extramurario, che dovrebbe essere in grado di intervenire attraverso la possibile sospensione del processo con messa alla prova per i rei maggiorenni, che era uno degli strumenti (generale e non specifico) compresi nel «Pacchetto» dell'ex ministro della giustizia Paola Severino e uno speciale affidamento in prova specifico per gli autori di reati per violenza maschile contro le donne (ad oggi) neanche ipotizzato;
3. un modello sanzionatorio, che stravolga il sistema sanzionatorio principale, o quantomeno capace di dettare sanzioni *ad hoc* che preveda, come alternativa al carcere o quale condizione per accedere ai benefici penitenziari, la sottoposizione del reo ad un trattamento farmacologico per la castrazione chimica.

7. Il modello inframurario

L'art. 13 Ord. Penit. prevede l'osservazione per tutti i condannati. Per i gli autori di reati a sfondo sessuale è possibile un percorso differenziato.

Già è difficile immaginare una espressione così eticamente insopportabile quale quella di «trattare» le persone. Peraltro, anche a causa del linguaggio utilizzato dal legislatore del 1975, è difficoltoso giungere ad un significato univoco del concetto di «trattamento». Eppure, se non vogliamo perdere il senso della realtà, dobbiamo convenire che se la pena privativa della libertà comporta il governare esseri umani in cattività, comunque su di essi si dovrà esercitare un potere di disciplina²⁴.

La distinzione tra trattamento regime (ovvero l'insieme delle regole di condotta e delle posizioni giuridiche facenti capo al detenu-

²⁴ Massimo Pavarini, Bruno Guazzaloca, *Corso di diritto penitenziario*, Edizioni Martina, Bologna, 2004.

to) e trattamento rieducazione (l'offerta di interventi finalizzati ad una modificazione del comportamento del soggetto) è apprezzabile soprattutto nella prospettiva dei limiti posti dall'ordinamento all'autodeterminazione del recluso; al di là del differente approccio riservato alla figura dell'imputato, la questione si presenta sotto un aspetto «formale» e sotto un aspetto «sostanziale»²⁵. Il trattamento passa attraverso tre differenti fasi:

- la prima è caratterizzata dall'individuazione dei motivi del disagio e delle carenze;
- la seconda si fonda sull'osservazione scientifica e sull'offerta mirata di interventi che segue il soggetto nel tempo. Nel momento iniziale si predispose il programma di trattamento; segue una fase di aggiornamento a nuove esigenze che possono spingere l'équipe a variare il programma di trattamento;
- la terza ed ultima fase è (o meglio dovrebbe essere) il reinserimento sociale.

Il trattamento individuale mira a dare rilievo alla personalità di ciascun soggetto detenuto evitando la massificazione. Sarebbe dunque preferibile che i soggetti sottoposti ad osservazione venissero assegnati ad istituti in grado di mettere a disposizione le risorse necessarie per attuare il programma di trattamento. Ciò comporterebbe la differenziazione degli istituti di pena. Peraltro l'osservazione della personalità dovrebbe essere svolta in istituto, visto il nesso che la norma traccia fra l'esame personologico ed il personale penitenziario (oltre al collegamento con l'art. 656 c. 9 c.p.p., che vieta per tutti i condannati *ex art. 4-bis* la sospensione dell'esecuzione²⁶).

Tuttavia il riferimento testuale all'osservazione inframuraria è stato emendato nel corso dei lavori parlamentari, e quindi manca tale vincolo. Si potrebbe allora pensare di compiere tale osservazione avvalendosi degli UEPE - Uffici di esecuzione penale esterna²⁷.

Nella pratica, l'osservazione e il trattamento vengono svolti (quan-

²⁵ Vittorio Grevi, Glauco Giostra, Franco Della Casa, *op. cit.*

²⁶ Barbara Giors, *D.l. 23.2.2009 n. 11, conv., con modif., in l. 23.4.2009 n. 38*, in «Legislazione penale», n. 3, 2009, p. 458.

²⁷ Leonardo Filippi, Giorgio Spangher, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2011.

do vengono svolti) presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza; ciò significa che devono essere eseguiti ovunque il soggetto si trovi detenuto.

Di conseguenza, il ruolo dei Centri di osservazione di cui all'art. 63 Ord. Penit.²⁸, sarebbe un ruolo esclusivamente integrativo rispetto all'osservazione svolta nei singoli istituti. Ma nessun centro di osservazione è stato, finora, istituito.

Nel Regolamento di esecuzione dell'Ord. Penit., oggi contenuto nel d.p.r. n. 230/2000, si trovano più precise indicazioni in merito all'attività di osservazione della personalità del detenuto e dell'internato; infatti all'art. 27²⁹ si stabilisce che il termine per la redazione del programma di trattamento è di nove mesi.

Di norma, l'osservazione non ha tempi prefissati, mentre nel caso degli autori di cui all'art. 4-bis deve protrarsi obbligatoriamente almeno per un anno³⁰. Il termine è perentorio. Pertanto dovrebbe essere dichiarata inammissibile un'eventuale richiesta di benefici prima della scadenza prevista, anche se il giudizio degli esperti sul soggetto risultasse positivo. Sarebbe quindi logico che nell'arco di tempo dell'anno venissero attuati sia l'osservazione che il piano trattamento.

²⁸ Art. 63 Ord. Penit. *Centri di osservazione*. I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti. I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell'articolo 13 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti. Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale. Su richiesta dell'autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale. I centri di osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca scientifica.

²⁹ Art. 27 c. 1 e c. 2 Reg. Esec. L. d.p.r. n. 230, 30 giugno 2000. *Osservazione della personalità*. L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali che sono state da pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione dei dati giudiziari e penitenziari, biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi di trattamento. All'inizio dell'esecuzione, l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi.

³⁰ Antonella Marandola, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e di stalking*, in «Diritto Penale e Processo», 2009, pp. 947-972.

L'art. 13 Ord. Penit. si riferisce ai condannati, mentre il c. 1-*quater* dell'art. 4-*bis* Ord. Penit. non fa questa specificazione; si deve quindi desumere un'apertura verso i soggetti ancora in attesa di giudizio, che si trovino detenuti in forza di un'ordinanza di custodia cautelare e non siano quindi sottoposti ad una condanna definitiva.

La norma non individua il giorno dal quale far decorrere il termine annuale, lasciando aperta la possibilità di farlo partire o dall'inizio dell'esecuzione o dal momento in cui il soggetto inizia a soffrire della privazione della libertà, anche di tipo cautelare³¹. Per chiarire tale situazione basterebbe prendere in considerazione quanto disposto dall'art. 13 c. 2 Ord. Penit., che individua, come momento iniziale per l'osservazione della personalità del reo, quello dell'inizio dell'esecuzione della pena. Si dovrebbe quindi ritenere che l'osservazione precedentemente effettuata dagli operatori sul soggetto in custodia cautelare non possa essere considerata³². Ma è stata sostenuta anche la tesi contraria, che il periodo di un anno di osservazione scientifica sulla personalità non può essere fatto decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, dovendosi quindi valutare sia il periodo di detenzione sofferta prima dell'entrata in vigore della norma sia la custodia pregressa³³.

L'amministrazione carceraria ha comunque l'onere di predisporre le risorse adeguate e dare precedenza a questa specifica categoria di detenuti rispetto alle altre, in quanto l'osservazione è condizione necessaria per l'accesso ai benefici ed è oggetto di un diritto del detenuto, che quindi non deve subire pregiudizio da eventuali inadempienze dell'amministrazione.

Il problema di tali inadempienze può porsi in concreto. Infatti, la legge 38/2009, pur introducendo l'osservazione obbligatoria, non ha disposto stanziamenti per l'assunzione di nuovo personale specializzato e neanche ha imposto l'assegnazione a speciali sezioni o istituti dotati di risorse adeguate.

L'osservazione deve essere condotta collegialmente dal gruppo di osservazione-trattamento, spesso chiamato *équipe* (previsto non dalla

³¹ *Ibidem*.

³² Carlo Fiorio, *op. cit.*, pp. 395 ss.

³³ Cfr. Cass., Sez. I, 11 marzo 2010, n. 23224, in *Cass. Pen.*, 2011, n. 1, p. 370; Cass., Sez. I, 18 febbraio 2010, n. 9110, in *Riv. Pen.*, 2011, p. 226.

legge, ma introdotto dal regolamento all'art. 29³⁴), che è «l'organo di verifica della condizione del detenuto e di costante aggiornamento della stessa» e che ha il compito di compilare il programma di trattamento. È composto dal direttore dell'istituto, dall'educatore e dall'assistente sociale. Può essere integrato con altre figure quali un medico psichiatra, un rappresentante della polizia penitenziaria, l'insegnante, il preposto alle lavorazioni e dai professionisti di cui all'articolo 80 c. 4 dell'Ord. Penit.; ma un'attenta lettura del c. 1-*quater* vede invece³⁵ tale integrazione come obbligatoria, ponendo a carico dell'amministrazione penitenziaria i costi per la dotazione di tali risorse.

Tentando un'esegesi correttiva, si potrebbe far leva sull'«anche» contenuto nell'art. 4-*bis* c. 1-*quater*, così considerando l'integrazione del gruppo di trattamento con i professionisti come non obbligatoria ma solo possibile e utile³⁶.

L'équipe fissa una prima riunione «di sintesi» per valutare il comportamento del soggetto e predisporre il programma di trattamento; poi, durante il periodo suddetto, il gruppo di esperti si riunirà più volte per valutare i progressi e gli sviluppi del soggetto, incentrando la valutazione sul vissuto del soggetto, sulla percezione che egli ha della sua situazione e, per ultimo, sulla disponibilità che mostra nei confronti delle diverse possibilità offerte dal sistema. Il progetto di trattamento così formulato viene sottoposto al Magistrato di Sorveglianza per un controllo di pura legittimità; qualora ravvisi nel programma una violazione dei diritti del condannato o

³⁴ Art. 29 Reg. Esec. L. d.p.r. n. 230, 30 giugno 2000. *Programma individualizzato di trattamento*. La compilazione del programma di trattamento è effettuata da un gruppo presieduto dal direttore e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nel precedente articolo. Il gruppo di osservazione tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola, all'educatore.

³⁵ Giovanni Maria Pavarin, *Il giudizio prognostico del giudice penale tra procedimento di cognizione e giurisdizione di sorveglianza*, Relazione all'incontro di formazione del CSM, Roma, 18-20 maggio 2009: «L'osservazione collegiale anche con la partecipazione dell'esperto non può avere carattere solo eventuale».

³⁶ Stefano Corbetta, Angela Della Bella, Gian Luigi Gatta, *Accesso ai benefici penitenziari per gli autori di reati sessuali*, in *Sistema penale e sicurezza pubblica. Le riforme del 2009*, Ipsa, Milano, 2009.

dell'internato, lo dovrà restituire, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione³⁷.

Le indicazioni generali ed i particolari del trattamento, nonché gli sviluppi e i risultati, dovrebbero confluire in una cartella personale; tale documento che segue il soggetto in tutto il corso dell'esecuzione penitenziaria è previsto dall'art. 26 del Reg. Esec.³⁸ e costituisce uno strumento tecnico indispensabile per fornire il necessario supporto documentale alle complesse operazioni di trattamento³⁹. Ma la cartella personale, com'è pure i centri di osservazione, sono tuttora inattuati.

Formulato il progetto, il detenuto dovrebbe essere assegnato definitivamente ad un istituto che abbia disponibili le risorse necessarie. Comunque la competenza ad attuarlo rimane in capo agli educatori, in concerto con tutto il personale addetto alla rieducazione.

Alla fine del periodo di osservazione, l'équipe è tenuta a redigere, in modo collegiale, la relazione finale, che deve essere sottoscritta da tutti i membri del gruppo di osservazione. Il Tribunale di sorveglianza, per decidere sulla concessione della misura alternativa, dovrà avere agli atti tale relazione, che va ad inserirsi «nel panorama probatorio del procedimento di sorveglianza ai sensi dell'art. 678 c. 2 c.p.p.»⁴⁰. Ma il giudizio positivo contenuto nella relazione non vincolerà la decisione, che si baserà sulla pericolosità del soggetto, che dovrebbe essere inesistente, attenuata o comunque frangibile con l'esecuzione della pena in misura alternativa⁴¹.

Al modello inframurario possiamo ricondurre il Progetto Bollate, una sperimentazione, in corso dal settembre 2005, denominata «Progetto di trattamento e presa in carico di autori di reati sessuali

³⁷ Vittorio Grevi, Glauco Giostra, Franco Della Casa, *op. cit.*

³⁸ Art. 26 Reg. Esec. d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230. *Cartella personale*. Per ogni detenuto o internato è istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in istituto dalla libertà. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è dimesso. [...] Allo scadere di ogni semestre di custodia preventiva e di pena detentiva, nella cartella personale di ciascun detenuto è annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel secondo comma dell'art. 94. All'atto del trasferimento del detenuto o dell'internato in altro istituto nella cartella personale è annotato un giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta.

³⁹ Vittorio Grevi, Glauco Giostra, Franco Della Casa, *op. cit.*

⁴⁰ Fiorio Carlo, *op. cit.*

⁴¹ Leonardo Filippi, Giorgio Spangher, *op. cit.*

in Unità di Trattamento Intensificato e sezione attenuata». I soggetti qui presi in carico passano un anno nel reparto «protetto» seguiti dall'unità specializzata; vengono poi collocati con i detenuti comuni all'interno di una sezione di c.d. custodia attenuata (*ex art. 115 comma 3 del d.p.r. n. 230/2000*), ove si tende a valorizzare i processi di autonomizzazione e responsabilizzazione dei singoli detenuti, chiamati a gestire in prima persona l'organizzazione giornaliera della sezione stessa, disponendo di un'elevata libertà di movimento all'interno della Sezione e di una maggiore possibilità di frequentazione e incontri con soggetti provenienti dall'esterno⁴².

8. Il modello extramurario

Il modello extramurario – attualmente non previsto dalla legge – opererebbe attraverso la dilatazione delle prescrizioni tipiche di due istituti giuridici vigenti, ma non espressamente indirizzati agli autori dei reati in esame: l'affidamento in prova e la messa alla prova.

Per gli autori di reati di violenza contro le donne si potrebbe ipotizzare un affidamento in prova ai servizi sociali specifico, con prescrizioni prevalentemente orientate alla cura del condannato, dal contenuto particolarmente vincolante e coercitivo. L'istituto generale è quello previsto dall'art. 47 comma 1 Ord. Penit.: «se la pena detentiva inflitta non supera i tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare». La misura è condizionata da un limite c.d. «interno», costituito, ai sensi del comma 2 dell'art. 47 Ord. Penit., dalla capacità delle prescrizioni a contribuire alla rieducazione del reo ed assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

La concessione è accompagnata dalla sottoposizione dell'affidato alle prescrizioni, consistenti in regole di condotta impartite al soggetto, che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo che va a sostituire l'esecuzione della condanna in forma detentiva.

Né l'art. 47, né il regolamento di esecuzione specificano quale debba essere, in concreto, il contenuto delle prescrizioni, ma nella

⁴² Istituto Meme S.r.l., *Il trattamento penitenziario degli autori di reati sessuali*, Modena, 2011.

prassi si registra la tendenza verso prescrizioni standardizzate a contenuto prevalentemente impeditivo, con pressoché totale dimenticanza delle imposizioni in termini di solidarietà sociale, pur espressamente richiamate dal comma 7 dell'art. 47 Ord. Penit.⁴³

Si consideri anche la particolare ipotesi di affidamento in prova per i soggetti tossicodipendenti, disciplinata dall'art. 94 d.p.r. 309/90 (T.U. in materia di stupefacenti). Si tratta di un affidamento *sui generis*, che persegue una doppia finalità: da un lato la cura per uscire dallo stato di tossicodipendenza, dall'altro il tipico fine risocializzante della misura.

Ben si potrebbe ipotizzare, nei confronti degli autori di violenza maschile contro le donne, un affidamento in prova con particolari prescrizioni, legate al particolare status di condannato, magari anche nei confronti di soggetti che abbiano riportato, o debbano comunque eseguire pene detentive più lunghe di tre anni.

Un secondo istituto ipotizzabile è quello della sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato maggiorenne. In effetti, il disegno di legge n. 5019, c.d. Pacchetto Severino, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre 2011, comprendeva la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato maggiorenne, tracciato sulla scorta di quella prevista all'art. 28 del d.p.r. 488/88 per i minorenni. La proposta permetterebbe all'imputato maggiorenne, nei confronti del quale si procedesse per reati non particolarmente gravi (pena pecuniaria o detentiva non superiore a quattro anni), di chiedere al giudice la sospensione del processo, cui seguirebbe una messa alla prova del soggetto, consistente nello svolgere un lavoro di pubblica utilità e nella sottoposizione dello stesso a ulteriori prescrizioni.

L'istituto è stato subito oggetto di critiche. Il lavoro di pubblica utilità si è finora rivelato fallimentare. Ha trovato un'applicazione limitata per le difficoltà che si sono incontrate sia nello stipulare le convenzioni regolate dall'art. 54 c. 6 d.lgs. n. 274/2000 sia nel predisporre un sistema di controlli effettivi degli obblighi connessi alla prestazione lavorativa. Ancora una volta, se tale istituto venisse introdotto, occorrerebbe stanziare le risorse necessarie al suo effettivo funzionamento.

⁴³ Massimo Pavarini, Bruno Guazzaloca, *Corso di diritto penitenziario*, Edizioni Martina, Bologna, 2004.

Una seconda perplessità riguarda l'effettiva volontarietà del consenso a sottoporsi alla prova, soprattutto da parte di imputati innocenti, che potrebbero accettare la sanzione mite piuttosto che affrontare le incognite derivanti dal pieno esercizio dei propri poteri difensivi⁴⁴.

Il nuovo istituto si presenterebbe come l'applicazione di una sorta di vera e propria sanzione sostitutiva di tipo prescrittivo agli imputati che ne facessero richiesta: quindi una sanzione sostitutiva che verrebbe scontata sotto le mentite spoglie di una «messa alla prova», in sede processuale, anziché in sede esecutiva, alla cui esecuzione farebbe seguito il proscioglimento dell'imputato e non il fine pena, magari accompagnato da una successiva estinzione del reato.

Al di là di tali critiche, senz'altro apprezzabili, la sospensione con messa alla prova dell'imputato maggiorenne potrebbe costituire un valido strumento non solo per deflazionare le carceri, ma anche per proporre un nuovo modello sanzionatorio. In particolare, per gli uomini autori di reati di violenza contro le donne potrebbero essere previste prescrizioni particolarmente coercitive.

Un esempio di trattamento fuori dal carcere è quello del Presidio Criminologico territoriale del Comune di Milano, ufficialmente istituito nel 2009 dal settore sicurezza del Comune di Milano.

Gli operatori che lavorano nell'unità di trattamento intensificato presso la Casa di reclusione di Milano Bollate hanno realizzato un servizio specializzato, operante sul territorio, che prosegue il lavoro trattamentale iniziato in carcere⁴⁵. Inizialmente tale servizio era destinato a chi fosse appena uscito dal carcere; poi è stato ampliato ai soggetti provenienti da altri istituti, a condannati in procinto di ottenere una misura alternativa o già in misura alternativa, con esigenza di un progetto trattamentale. Gli operatori offrono accompagnamenti per creare contatti con i Servizi Territoriali, si occupano degli inserimenti lavorativi e delle agevolazioni residenziali⁴⁶.

⁴⁴ Francesco Caprioli, *Due iniziative di riforma nel senso della deflazione: la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in «Riv. Cass. Penale», n. 1, 2012.

⁴⁵ Paolo Giulini, Carla Maria Xella, *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, Raffaello Cortina, Milano, 2011.

⁴⁶ *Ivi*.

9. Il possibile modello sanzionatorio alternativo

In Italia, il dibattito sulla c.d. castrazione chimica è stato riproposto più volte durante il corso degli ultimi anni, soprattutto come conseguenza del panico sociale asseritamente venutosi a creare a causa di episodi di violenza sessuale che hanno avuto grande risonanza mediatica.

Sono state presentate anche alcune proposte di legge dall'on. Alessandra Mussolini per introdurla nel nostro ordinamento. Secondo la proposta del 2009⁴⁷ chi sia stato riconosciuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale commessi su minori, sarebbe sottoposto al trattamento (espressamente definito quale «pena») del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (tipo Lupron) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti (art. 1, comma 1).

Il trattamento sarebbe applicato «in luogo delle pene» previste dal codice penale per le fattispecie di reato citate e per un periodo tempo corrispondente alla durata di tali pene, che potrebbero comunque essere comminate qualora il giudice ritenga il fatto commesso particolarmente grave.

Il trattamento sarebbe applicato con provvedimento del giudice (sembrerebbe quello di merito, non dell'esecuzione), che indicherebbe il metodo da applicare, la struttura sanitaria pubblica ove eseguire il trattamento e l'ufficio di polizia giudiziaria presso il quale il condannato deve recarsi, entro il giorno successivo a quello di ciascuna somministrazione delle sostanze, per dimostrare l'avvenuto intervento. Il giudice dovrebbe fissare i giorni di presentazione all'ufficio, tenendo conto delle modalità del trattamento, dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato.

La proposta prevede anche una speciale possibilità di estinzione della pena per gli imputati di violenza sessuale che si sottopongano volontariamente, prima della fine del dibattimento, al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

⁴⁷ Proposta di legge 2116/2009 (XVI legisl., *Norme in materia di violenza sessuale sui minori*).

Tabella riassuntiva sull'applicazione della castrazione chimica negli USA

<i>Castrazione chimica negli USA</i>	<i>California</i>	<i>Florida</i>	<i>Georgia</i>	<i>Iowa</i>	<i>Louisiana</i>	<i>Montana</i>
Consenso o imposizione	Può essere imposta	Imposta	Di regola consenso, ma può anche essere imposta	Può essere imposta	Condizione per accedere ai benefici penitenziari	Può essere imposta
Informativa sugli effetti collaterali e sui costi del trattamento	Informativa obbligatoria - Trattamento per metà a carico del reo	Nessuna informativa - Trattamento a carico dello Stato	Informativa obbligatoria - Trattamento a carico dello Stato	Informativa obbligatoria - Trattamento a carico del reo in base alla condizione economica	Informativa obbligatoria - Trattamento totalmente a carico del reo	Informativa obbligatoria - Trattamento totalmente a carico del reo

Tabella riassuntiva sull'applicazione della castrazione chimica in Europa

<i>Castrazione chimica in Europa</i>	<i>Danimarca</i>	<i>Francia</i>	<i>Germania</i>	<i>Inghilterra</i>	<i>Norvegia</i>	<i>Spagna</i>
Consenso o imposizione	Alternativa al carcere	Consenso	Consenso - Accesso veloce ai benefici penitenziari	Consenso - Accesso veloce ai benefici penitenziari	Consenso - Nessun accesso privilegiato ai benefici penitenziari	Consenso - Accesso veloce ai benefici penitenziari
Informativa sugli effetti collaterali e sui costi del trattamento	Informativa sugli effetti collaterali	Informativa sugli effetti collaterali	Informativa sugli effetti collaterali	Informativa sugli effetti collaterali	Informativa sugli effetti collaterali	Informativa sugli effetti collaterali

In merito il Comitato nazionale per la bioetica ha escluso la giustificabilità etica del ricorso ad ogni forma di castrazione quale pena o misura di sicurezza nei confronti degli autori di reati sessuali, anche nel caso di richiesta diretta del condannato, in virtù del principio generale dell'intangibilità del corpo di ogni persona e della difficoltà di determinare se sia possibile reprimere terapeuticamente una pulsione criminale⁴⁸.

A ben vedere, tali procedure trovano un limite invalicabile negli artt. 13, 27 e 32 della nostra Costituzione, ma anche nell'art. 3 della CEDU, nell'art. 1 della legge 833/1978 («La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana»), nell'art. 11 della legge 354/1975 e nell'art. 20 del d.p.r. 230/2000. Tutte tali normative precludono qualsivoglia trattamento eugenetico che possa determinare variazioni irreversibili sulla condizione fisica e psichica della persona del condannato⁴⁹.

Né può negarsi che il consenso prestato dal detenuto alla manipolazione corporale o psichica in vista di un'attenuazione del periodo o del regime detentivo rappresenterebbe una forma raffinata e parimenti intollerabile di moderna sanzione corporale.

È interessante infine volgere lo sguardo verso altri sistemi giuridici per avere un'idea di quanto ampia sia l'applicazione di tali procedure (vedi tabelle riassuntive nella pagina precedente)⁵⁰.

Conclusioni

A fronte di un panorama giuridico internazionale univoco (anche se ancora generico) il quadro offerto dal sistema giuridico italiano si presenta carente e, anzi, contenente norme ostative e di sbarramento, frutto della pesante incidenza della logica di politica criminale fondata sulla «sicurezza pubblica».

⁴⁸ Comitato Nazionale per la Bioetica, *Il problema bioetico della sterilizzazione volontaria*, Parere 20 novembre 1998, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1999, nonché *Mozione sul trattamento obbligatorio dei soggetti condannati per reati di pedofilia*, approvata nella seduta plenaria del Comitato del 17 gennaio 2003.

⁴⁹ Alberto Cisterna, *Pedofilia: La cura farmacologica non assicura direttamente un limitato rischio di recidiva*, in «Riv. Famiglia e Minori», n. 4, 2008, p. 8.

⁵⁰ Annamaria Rita Farauo, *La castrazione chimica dei rei parafilici: dibattito attuale*, in «Riv. Psicologia e Giustizia», anno IX, n. 1.

La attività di sperimentazione e le esperienze in corso possono a tutt'oggi poggiare su basi giuridiche che limitano il campo d'azione del «trattamento penale» al solo interno del carcere.

Le drammatiche condizioni della realtà carceraria frenano l'espansione a vasto raggio delle attuali iniziative, che restano ancora «di eccellenza» e quindi minoritarie.

Solo l'intervento di organiche modifiche normative potrebbe essere decisivo nel senso del cambiamento.

Una prossima occasione di revisione legislativa è sicuramente l'attuazione della Convenzione di Istanbul che, almeno per la parte sul trattamento degli uomini violenti, necessita – proprio alla luce della trattazione qui svolta – di norme di adeguamento dell'ordinamento interno. In tale sede dovrebbe trovare soluzione anche il problema definitorio, ancora irrisolto e ben lungi dall'adozione di un glossario condiviso.

Il tutto ovviamente sol che ci sia volontà politica di istituzioni e associazioni di affrontare il tema, nel rispetto del criterio della priorità della tutela dei diritti delle vittime, dettato – appunto – dalla Convenzione di Istanbul.

Bibliografia

- Bianchi Letizia, Creazzo Giuditta, *Uomini che maltrattano le donne: che fare? Sviluppare strategie di intervento con uomini che usano violenza nelle relazioni di intimità*, Carocci, Roma, 2009.
- Bricchetti Renato, Pistorelli Luca, *Personalità sotto esame per concedere i benefici*, in «Riv. Guida al diritto», n. 19, 2009, p. 48.
- Canepa M., Merlo S., *Manuale di diritto penitenziario: le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Giuffrè, Milano, 2010.
- Caprioli Francesco, *Due iniziative di riforma nel senso della deflazione: la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in «Riv. Cass. Penale», n. 1, 2012, Giuffrè.
- Cisterna Alberto, *Pedofilia: La cura farmacologica non assicura direttamente un limitato rischio di recidiva*, in «Riv. Famiglia e Minori», n. 4, 2008, p. 8.
- Corbetta Stefano, Della Bella Angela, Gatta Gian Luigi, *Accesso ai benefici penitenziari per gli autori di reati sessuali*, in *Sistema penale e sicurezza pubblica. Le riforme del 2009*, Ipsoa, Milano, 2009.
- Faraudo Annamaria Rita, *La castrazione chimica dei rei parafilici: dibattito attuale*, in «Riv. Psicologia e Giustizia», anno IX, n. 1.

- Filippi Leonardo, Spangher Giorgio, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2011.
- Fiorio Carlo, *La stabilizzazione delle «carceri fortezza»: modifiche in tema di ordinamento penitenziario*, in *Il pacchetto sicurezza 2009*, a cura di Oliviero Mazza, Francesco Viganò, Utet, Torino, 2009.
- Giors Barbara, *D.l. 23.2.2009 n. 11, conv., con modif., in l. 23.4.2009 n. 38 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori - Capo I - Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell'espulsione e controllo del territorio - Art. 3 - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354*, in «Legislazione Penale», n. 3, 2009, p. 458.
- Giulini Paolo, Xella Carla Maria, *Buttare la chiave? La sfida del trattamento per gli autori di reati sessuali*, Raffaello Cortina, Milano, 2011.
- Grevi Vittorio, Giostra Glauco, Della Casa Franco, *Ordinamento penitenziario commentato*, Cedam, Padova, 2011.
- Guazzaloca Bruno, *La nuova disciplina penitenziaria*, in «Studi e materiali di diritto penale», Riv. Ius17@unibo.it, anno III, n. 2, 2010.
- Istituto Meme S.R.L., *Il trattamento penitenziario degli autori di reati sessuali*, www.istituto-meme.it/pdf/tesi.
- Marandola Antonella, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e di stalking*, in «Diritto Penale e Processo», 2009, pp. 947-972.
- Merzagora Betsos Isabella, *Uomini violenti. I partner abusanti e il loro trattamento*, Raffaello Cortina, Milano, 2009.
- Pavarin Giovanni Maria, *Il giudizio prognostico del giudice penale tra procedimento di cognizione e giurisdizione di sorveglianza*, Relazione a incontro di formazione del C.S.M., Roma, 18-20 maggio 2009.
- Pavarini Massimo, Guazzaloca Bruno, *Corso di diritto penitenziario*, Edizioni Martina, Bologna, 2004.
- Pitch Tamar, *Qualche riflessione attorno alla violenza maschile contro le donne*, in «Studi sulla questione criminale», anno III, n. 2, 2008, pp. 7-13.